

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 febbraio 2003, n. 1097

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 13 maggio 2002, n. 2721.

Mentre è escluso che le spese processuali possano gravare sul comune quando l'amministrazione soccombente non abbia resistito al ricorso, diverso è il caso di ripartizione delle spese derivanti dallo svolgimento dell'istruttoria, effettuata nell'interesse precipuo dell'ente.

Omissis.

6. Nel merito, l'appello è infondato.

La Sezione è consapevole del proprio indirizzo interpretativo (decisione 3 febbraio 1999 n. 115), secondo cui le spese del giudizio elettorale gravano sul comune solo nel caso in cui l'amministrazione soccombente abbia resistito al ricorso.

7. Secondo tale orientamento, "essendo estraneo all'attività che ha determinato la controversia e neutrale rispetto alla consultazione, il comune non può essere considerato parte soccombente nel caso di accoglimento del ricorso, sicché il presupposto della condanna alle spese difetta anche nei suoi confronti."

8. Nel caso di specie, peraltro, si tratta di ripartire le spese derivanti dallo svolgimento dell'istruttoria, effettuata anche nell'interesse precipuo dell'amministrazione comunale.

9. In tale prospettiva, la neutralità processuale dell'amministrazione comunale non sembra assumere peso decisivo, posto che non sarebbe razionale addossare sui privati l'onere della verifica sulle operazioni elettorali.

10. Le spese dell'istruttoria devono gravare necessariamente sull'amministrazione.

11. In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Omissis.